



# COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 14 del 29/03/2019

### OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E LIMITI DI REDDITO IRPEF, IMU, TASI ANNUALITA' 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì ventinove del mese di Marzo alle ore 09:00, nella Sala del Consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il Presidente del Consiglio Michele De Giuseppe il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SCATIGNA TOMMASO	X	
2	SMALTINO VITTORINO	X	
3	PULLI ROSA	X	
4	SPECIALE VITANTONIO	X	
5	ANTONELLI CLAUDIO	X	
6	PRETE ERMELINDA	X	
7	PALMISANO ANGELO	X	
8	SPALLUTO GIORGIO	X	
9	GIACOVELLI PAOLO	X	
10	CONVERTINI MARIANGELA		X
11	SEMERARO AURELIA	X	
12	DE GIUSEPPE MICHELE	X	
13	OLIVA GIOVANNI		X
14	GENTILE ANTONIO	X	
15	CALELLA LUCIA	X	
16	CATALANO SILVESTRO		X
17	GRASSI GIROLAMO	X	

PRESENTI: 14

ASSENTI: :3

Partecipa Il Segretario Generale Paola Giacobuzzo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli assessori:

Sono presenti gli scrutatori: **PALMISANO ANGELO, SEMERARO AURELIA, GRASSI GIROLAMO**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E LIMITI DI REDDITO IRPEF, IMU, TASI ANNUALITA' 2019.**

L'argomento è stato discusso unitamente agli argomenti del Bilancio Comunale di seguito alla complessiva illustrazione da parte dell'assessore al Bilancio Rossella Pulli.

Terminato l'ampio dibattito, che si riporta in allegato, segue la votazione, in forma palese e per alzata di mano, da parte dei n. 14 Consiglieri presenti e votanti e si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Gentile A., Calella L., Grassi G.).

Con separata votazione, in forma palese e per alzata di mano, si procede alla dichiarazione di immediata esecutività del provvedimento e si ottiene l'unanimità dei voti favorevoli da parte dei n. 14 Consiglieri presenti e votanti.

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che testualmente recita: “ *E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*”;

Richiamato l'art.1 comma 703 della L.147/2013, in base al quale l'istituzione della IUC lascia salva l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all' art.13 del D.Lgs 201/2011, la vigenza di alcune norme riguardanti l'ICI di cui al D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, e l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Ricordato che l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) ha fissato l' aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e l' aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Con riferimento alle detrazioni il predetto articolo ha previsto la detrazione d'imposta di €.200,00, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze e delle unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, i comuni possono con riferimento alle aliquote possono variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

Ricordato che la TASI ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli, ed è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro;

Richiamato il comma 676 il quale testualmente recita che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Visti:

- l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

-l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;

- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”;

- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...”.

Visti i Regolamenti per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU) e il Tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvati rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 e n.26 del 23/07/2014;

Evidenziato, quindi, in base alla normativa sopra richiamata, che il Comune può determinare l'aliquota della TASI e dell'IMU non superiore all'aliquota massima consentita per legge, stabilita per l' Imu al 10,6 per mille e per la TASI AL 2,5 per mille;

Ritenuto opportuno sintetizzare nella seguente tabella la soggettività' passiva e il conseguente pagamento dei tributo:

<b>SOGGETTO PASSIVO</b>	<b>IMU</b>	<b>TASI</b>	<b>TARI</b>
Abitazione principale (escluso categorie A/1, A/8 e A/9)	NO	NO	SI
Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9	SI	SI	SI
Proprietario altro immobile non locato	SI	NO	SI
Proprietario altro immobile locato	SI	NO	NO
Aree edificabili	SI	NO	NO
Inquilino/Conduttore/Detentore/Comodante	NO	NO	SI
Proprietario immobile rurale ad uso strumentale	NO	NO	SI
Proprietari terreni agricoli	NO	NO	NO
Immobili considerati beni merce	NO	SI	NO

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU e TASI con le relative detrazioni deliberate nell'anno 2018 cosi' come risultano dal prospetto seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	IMU	TASI	DETRAZIONI
Abitazione principale (escluso categorie A/1, A/8 e A/9)	NO	NO	
Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9	4 per mille	1 per mille	Euro 200,00
Altri immobili compresi quelli di cat."D"	10,6 per mille	NO	NO
Altri immobili concessi in comodato	10,6 per mille	NO	50% imposta
Inquilino/Conduttore/Detentore/Comodante	NO	NO	
Immobile rurale ad uso strumentale	NO	NO	
Terreni agricoli	NO	NO	
Aree edificabili (vedasi nota sotto)	10,6 per mille	NO	
Immobili considerati "Beni Merce"	NO	SI	NO

Considerato che, come comunicato dall'Ufficio UTC in 08.02.2019 con nota prot.gen.2361, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il valore delle aree edificabili sono i seguenti:

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore )	VALORE VENALE Per mq X Euro
Zona di completamento -B1 (i.f.f.3mc/mq)	Min 113,73 max 170,60
Zona di espansione C1 (i.f.f. 2mc/mq)	Min 95,42 max 141,25

Stimato in €. 10.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- protezione civile;
- attività culturali e manifestazioni;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 3, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 472.000,00
2	Protezione civile	€ 18.600,00
3	Attività culturale e manifestazioni	€ 75.591,12
<b>TOTALE</b>		€566.191,12 .....

a fronte di un gettito di €.10.000,00 (copertura 1,77.%);

Considerato, inoltre, necessario confermare l'aliquota IRPEF per l'anno 2019 allo 0,8% (zeroottopercento);

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 13 marzo 2019 sono state esaminate le determinazioni delle aliquote, detrazioni e limiti di reddito IRPEF, IMU, TASI - Proposta annualità 2019;

Considerato che l'argomento è stato esaminato nella 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Programmazione Economica e Finanze" con verbale del 27 marzo 2019;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- e) il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;
- f) il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale*

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità in vigore;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica reso dal responsabile del Settore Tributi e Fiscalità Locale, nonché contabile reso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. e ii.;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati di:

**1. confermare**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote IMU, TASI per l'anno 2019:

TIPOLOGIA IMMOBILE	IMU	TASI	DETRAZIONI
Abitazione principale (escluso categorie A/1, A/8 e A/9)	NO	NO	
Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9	4 per mille	1 per mille	Euro 200,00
Altri immobili compresi quelli di cat."D"	10,6 per mille	NO	NO
Altri immobili concessi in comodato	10,6 per mille	NO	50% imposta
Inquilino/Conduttore/Detentore/Comodante	NO	NO	
Immobile rurale ad uso strumentale	NO	NO	
Terreni agricoli	NO	NO	
Aree edificabili (vedasi nota sotto)	10,6 per mille	NO	
Immobili considerati "Beni Merce"	NO	SI	NO

**2. di stabilire** i valori delle aree edificabili, così come determinato dall' Ufficio UTC in data 08.02.2019 con nota prot.gen.2361, nel seguente modo:

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore )	VALORE VENALE Per mq X Euro
Zona di completamento -B1 (i.f.f.3mc/mq)	Min 113,73 max 170,60

Zona di espansione C1 (i.f.f. 2mc/mq)	Min 95,42 max 141,25
---------------------------------------	----------------------

**3. di confermare** per l'anno 2019 l'aliquota dello 0,8% (zeroottopercento) per l'addizionale IRPEF;

**4. di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al medesimo per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

**5. dichiarare**, in base all'esito della votazione sopra riportato, la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Michele De Giuseppe

Il Segretario Generale  
Paola Giacobazzo